



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 aprile 2014
(OR. en)**

8606/14

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0202 (COD)**

**EF 126
ECOFIN 358
DELECT 110**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	7856/14, 7863/14 + ADD1 + ADD2, 7865/14, 7866/14 + ADD 1, 7867/14, 7868/14, 7870/14, 7871/14, 7873/14, 7463/14
Oggetto:	10 regolamenti delegati della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - Intenzione di non sollevare obiezioni agli atti delegati

1. La Commissione ha presentato al Consiglio le seguenti 10 norme tecniche di regolamentazione, sotto forma di atti delegati, in conformità della procedura di cui all'articolo 290 TFUE, agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012¹ e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE²:

¹ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

² GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

- a) regolamento delegato n..../. della Commissione del 12.3.2014 che integra la direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (cfr. doc. 7856/14 EF 83 ECOFIN 269 DELACT 74)
- b) regolamento delegato (UE) n..../. della Commissione del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (cfr. doc. 7863/14 EF 85 ECOFIN 271 DELACT 75 + ADD1 + ADD2)
- c) regolamento delegato (UE) n..../. della Commissione del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (cfr. doc. 7865/14 EF 86 ECOFIN 272 DELACT 77)
- d) regolamento delegato (UE) n..../. della Commissione del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (cfr. doc. 7866/14 EF 87 ECOFIN 273 DELACT 78 + ADD1 + ADD2)
- e) regolamento delegato (UE) n..../. della Commissione del 12.3.2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (cfr. doc. 7867/14 EF 88 ECOFIN 274 DELACT 79)

- f) regolamento delegato (UE) n....../.. della Commissione del 13.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (cfr. doc. 7868/14 EF 89 ECOFIN 275 DELACT 80)
- g) regolamento delegato (UE) n....../.. della Commissione del 12.3.2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (cfr. doc. 7870/14 EF 90 ECOFIN 276 DELACT 81)
- h) regolamento delegato (UE) n....../.. della Commissione del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine "mercato" (cfr. doc. 7871/14 EF 91 ECOFIN 277 DELACT 82 + ADD1 + ADD2)
- i) regolamento delegato (UE) n....../.. della Commissione del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cfr. doc. 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 + ADD1 + ADD2)
- j) regolamento delegato (UE) n....../.. della Commissione del 4.3.2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (cfr. doc. 7463/14 EF 78 ECOFIN 240 DELACT 51)

2. Conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010, il Consiglio può sollevare obiezioni a tali atti delegati entro il termine di un mese.
3. Su richiesta scritta del Parlamento europeo in conformità, ove applicabile, dell'articolo 463 del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell'articolo 149 della direttiva 2013/36/UE, il periodo di esame per quanto concerne i summenzionati atti delegati è stato prorogato:
 - fino al 12 maggio 2014 per gli atti delegati di cui al punto 1, lettere da a) a i) della presente nota; e
 - fino al 4 maggio per l'atto delegato di cui al punto 1, lettera j) della presente nota.
4. Dall'adozione da parte della Commissione dei summenzionati atti delegati **nessuna delegazione ha manifestato l'intenzione di sollevare obiezioni a tali atti delegati**, ad eccezione di **DE, che ha manifestato l'intenzione di sollevare obiezioni all'atto delegato di cui al punto 1, lettera d) della presente nota** (doc. 7866/14 EF 87 ECOFIN 273 DELACT 78).
5. Si suggerisce pertanto che il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda):
 - **per quanto concerne l'atto delegato di cui al punto 1, lettera j) della presente nota**, lasci trascorrere il termine del 4 maggio 2014; e
 - **per quanto concerne gli atti delegati di cui al punto 1, lettere da a) a i) della presente nota**, raccomandi che il Consiglio confermi la sua intenzione di non sollevare obiezioni a tali atti delegati e che la Commissione e il Parlamento europeo ne siano informati.